



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 del 29/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI DEL COMUNE DI RUBIERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:10** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Presente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Assente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Presente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Presente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCONE VITO	Consigliere	Assente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Ha giustificato l'assenza la consigliera Bonacini Claudia.

Partecipa alla seduta il Segretario generale Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Bedogni Lia, Romoli Massimo e De Vita Matteo.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Albanese Chiara.

Deliberazione n. 11 del 29/04/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI DEL COMUNE DI RUBIERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il D.Lgs. n.174/2016 "Codice della Giustizia Contabile", agli articoli 137 e seguenti, in particolare, disciplina il "Giudizio di Conto" prevedendo che *"la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge"*. Il successivo articolo 138 istituisce l'anagrafe degli agenti contabili, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano provvedere a comunicare i dati degli agenti, aggiornando costantemente gli stessi, con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;

DATO ATTO che l'art. 139, del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) dispone che:

- gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;
- l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro sessanta giorni dalla approvazione del Rendiconto della gestione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;

RICHIAMATE:

- la determinazione n.123 del 3 marzo 2022 con la quale è stato affidato in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale Esposizioni pubblicitarie e del Servizio delle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024 alla ditta TRE ESSE ITALIA srl, servizio rinnovato fino al 31/12/2027 con determina dirigenziale n. 717 del 18/12/2024;
- la determinazione n. 577 del 4 dicembre 2023 con la quale si è provveduto al rinnovo del contratto di tesoreria con il BANCO BPM S.p.a. per il quadriennio 2024-2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 30 dicembre 2024 di nomina degli agenti contabili a denaro e materia del Comune di Rubiera per l'esercizio finanziario 2025;
- il verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio del 9 giugno 2024 di proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Rubiera di Emanuele Cavallaro;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ATTESO che Acer Azienda Casa Reggio Emilia riscuote i canoni di locazione degli alloggi Erp nella sua qualità di soggetto concessionario della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Rubiera secondo gli accordi definiti nella convenzione approvata dall'Unione Tresinaro Secchia con atto di Giunta dell'Unione n. 5 del 12/01/2023;

CONSIDERATO che, in forza dell'art. 1 comma 1 del D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito nella Legge 1.12.2016 n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del gruppo Equitalia, compresa Equitalia servizi di Riscossione Spa, sono sciolte, cancellate dal registro delle imprese e di conseguenza estinte e che, dalla medesima data, Agenzia delle Entrate Riscossione, ente pubblico economico, ha assunto la qualifica di agente della riscossione per proseguire le attività già svolte dalle società del Gruppo Equitalia;

TENUTO CONTO che il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con specifico riferimento agli enti locali, stabilisce che:

- il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93, co. 2);
- entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (art. 226);
- che anche i Concessionari per la Riscossione delle entrate degli enti locali, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, sono da classificare quali "agenti contabili" e, pertanto, obbligati a rendere il conto della loro gestione ai sensi dell'art. 233 dello stesso T.U.E.L.;

RICHIAMATO il punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/111), per il quale gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2017 ed in particolare l'art. 75 rubricato 'Obblighi e responsabilità degli agenti contabili';

VISTE le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna nella Circolare n. 1/2024 del 27/03/2024 avente ad oggetto: *'Circolare n.1/2024 in materia di resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022'*;

VISTO in particolare il punto 3) della Circolare sopra richiamata rubricato 'Obbligo di parifica dei conti giudiziali' che precisa che: *Ai sensi dell'art. 139 del codice della giustizia contabile, i conti giudiziali debbono "essere parificati" dall'organo competente con formale provvedimento.*



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

*Pertanto, prima del deposito del conto giudiziale, con **DISTINTI ATTI**, occorre che il conto giudiziale sia:*

- *verificato e sottoscritto (parificato) dal Responsabile del servizio finanziario con riguardo alla coerenza e alla rispondenza del conto alle scritture contabili dell'Ente (determina del dirigente);*
- *approvato dall'amministrazione (delibera del Consiglio comunale);*

RICHIAMATA a tal fine la determinazione dirigenziale n. 164 del 27 marzo 2026 e in particolare l'allegato A 'Responsabile del procedimento' e l'allegato B 'Anagrafe agenti contabili dell'Ente' che individuano rispettivamente il Responsabile del procedimento e gli agenti contabili tenuti alla resa del conto per l'anno 2025;

RITENUTO necessario:

- prendere atto della determina dirigenziale n. 164 del 27 marzo 2026 con la quale è stata effettuata, a conclusione del procedimento volto ad accertare la regolarità formale e sostanziale dei conti della gestione, la conformità e la regolarità amministrativo contabile degli stessi e la coerenza interna ed esterna, la parifica dei conti giudiziali 2025 degli agenti contabili con le scritture contabili relative allo stesso esercizio finanziario 2025;
- approvare i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili interni e esterni per l'esercizio finanziario 2025;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la Relazione sulla parifica del conto giudiziale degli agenti contabili a denaro per l'esercizio 2025 predisposta dell'Organo di revisione e allegata sub. 1 al presente atto;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gruppo consiliare De Vita Sindaco), astenuti n. 0, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente riportate

1. di prendere atto della determina dirigenziale n. 164 del 27 marzo 2026 con la quale è stata effettuata, a conclusione del procedimento volto ad accertare la regolarità formale e sostanziale dei conti della gestione, la conformità e la regolarità amministrativo contabile degli stessi e la coerenza interna ed esterna, la parifica dei conti giudiziali 2025 degli agenti contabili con le scritture contabili relative allo stesso esercizio finanziario 2025;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2. di prendere atto della Relazione sulla parifica del conto giudiziale degli agenti contabili a denaro per l'esercizio 2025 predisposta dell'Organo di revisione e allegata sub. 1 al presente atto;
3. di approvare i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili interni e esterni per l'esercizio finanziario 2025;
4. di dare atto che gli stessi conti giudiziali verranno depositati presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2025 completa della documentazione e con le modalità previste dalla Corte stessa nella Circolare n. 1/2024 del 27/03/2024.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gruppo consiliare De Vita Sindaco), astenuti n. 0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA